

Cassazione Penale – (codice rosso e presenza del medico in ambulanza)



Condanna con sospensione condizionale della pena a carico del medico dell'emergenza sanitaria, in turno di servizio assistenziale presso una struttura di Pronto Soccorso, il quale indebitamente rifiutava un atto del suo ufficio che per ragioni di igiene e sanità doveva esser compiuto senza ritardo. In particolare il sanitario contattato per richiesta d'intervento in "codice rosso", avrebbe rifiutato di uscire con l'equipaggio dell'ambulanza che, conseguentemente, raggiungeva il luogo d'intervento con il solo personale infermieristico.

Il servizio d'urgenza, nel caso specifico, prevede la presenza obbligatoria di un medico per gli interventi di codice rosso che si manifestano fra le ore 8:00 e le ore 20:00 dopo di che, anche in caso di manifesta urgenza, l'ambulanza opera con il solo personale infermieristico.

La vicenda giudiziaria, per molti aspetti, è stata determinata dall'orario della segnalazione effettuata dalla centrale operativa. Dalla documentazione relativa al cosiddetto "cartellino emergenze", è emerso che la telefonata venne ricevuta dall'operatrice alle ore 19,56 e che l'invio del mezzo venne disposto alle ore 19:57 con partenza effettiva alle ore 20:09.

L'impianto accusatorio da cui la condanna veniva fondato anche sugli esiti delle dichiarazioni testimoniali e sulla circostanza per cui il sanitario avrebbe rifiutato l'intervento in quanto ormai richiesto alla 19:57, quindi in prossimità del limite orario,

Esito del giudizio

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso.

[Avv. Ennio Grassini – www.dirittosanitario.net]

Cassazione Penale - Sez. VI; sent. n. 27913 del 26.06.2013.